



COMUNE DI BRINDISI

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI ASSEGNATI
AL COMUNE
N. 40

CONSIGLIERI IN CARICA
N. 40

CONSIGLIERI PRESENTI
N° 37

OGGETTO:

PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "S. PIETRO DEGLI SCHIAVONI" EX LEGE 457/78. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.d.R. AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. N. 56/80.

L'anno duemila UNO il giorno QUATTRO del mese di APRILE in Brindisi, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Brindisi in seduta PUBBLICA

STRA ordinaria di PRIMA (I convocazione), sotto la presidenza del Sig. Marco PEZZUTO, con l'assistenza del Sig. Dott. Giovanni De Cataldo Segretario Generale del Comune

E' intervenuto il SINDACO Giovanni ANTONINO

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
1. MARZO Teodoro	SI		21. COLUCCI Domenico	SI	
2. GUADALUPI Eugenio	SI		22. SCARANO Nicola	SI	
3. BIANCO Oreste	SI		23. D'AUTILIA Antonio	SI	
4. CAMASSA Vito	SI		24. DI DONNA Nicola	SI	
5. CAPOZZIELLO Pietro Amilcare	SI		25. CORSO Vincenzo	SI	
6. GUADALUPI Lenio	SI		26. CAVALERA Luciano	SI	
7. PARISI Riccardo	SI		27. MASI Maurizio	SI	
8. GLORIA Vito		SI	28. LENZITTI Giovanni	SI	
9. VOGLINO Antonio	SI		29. TESTINI Saverio	SI	
10. ROLLO Marcello	SI		30. ARIANO Antonio	SI	
11. BRUNO Claudio	SI		31. CARRUEZZO M. Giuseppina	SI	
12. D'ATTIS Mauro	SI		32. PENNETTA Gianpietro	SI	
13. BIANCHINO Cosimo		SI	33. ARGESE Giuseppe	SI	
14. FUNTO' Francesco	SI		34. IAIA Raffaele	SI	
15. DE MASI Trifone	SI		35. GIANFREDA Luigi	SI	
16. MARTUCCI Teodosio	SI		36. PALAZZO Carmelo Ugo		SI
17. CONTARDI Teodoro	SI		37. FALDETTA Silvio	SI	
18. PEZZUTO Marco	SI		38. NICCOLI Claudio	SI	
19. PISANELLI Antonio	SI		39. DIPIETRANGELO Carmine	SI	
20. CIULLO Giacomo	SI		40. DE MICHELE Luigi	SI	

Risultato legate il numero degli intervenuti per deliberare in PRIMA convocazione, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.



Faint, illegible text or markings, possibly a signature or stamp, located in the lower right quadrant of the page.

SEDUTA CONSILIARE DEL 4 APRILE 2001

N° 40 DEL VERBALE

Il Presidente comunica che il punto 2° dell'O.D.G. reca:

**“ Piano di Recupero denominato “San Pietro degli Schiavoni” ex Lege 457/78
Approvazione definitiva del P.d.R. ai sensi dell’art.21 L.R.56/80-**

L’Assessore all’Urbanistica, quale relatore designato, dà lettura della proposta deliberativa inerente l’oggetto di cui alla Relazione Tecnica della Ripartizione Urbanistica ed Assetto del Territorio e sottoscritta dai responsabili del Servizio Tecnico depositato agli atti nel testo che segue

RELAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Con deliberazione CC n° 233 del 22/12/2000 è stato adottato, ai sensi dell’art.21 della legge regionale n°56/80, il piano di recupero del quartiere denominato S. Pietro degli Schiavoni esteso alle aree circoscritte dalle Vie de Leo, de Dominicis, G. Tarantini, Duomo, Casimiro, Santi, Palma, Largo Concordia, Via Marco Pacuvio e Piazza Dante.

In data 5/02/2001, questa Amministrazione Comunale trasmetteva alla Soprintendenza Archeologica di Taranto ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici e Storici della Puglia, la documentazione inerente il piano di recupero in oggetto indicato affinché esprimesse parere in merito.

Con nota prot. n° 3814 del 28/02/01 la Soprintendenza Archeologica della Puglia, esaminando la documentazione trasmessa, esprimeva il proprio parere, apprezzando innanzi tutto i ripetuti riferimenti, contenuti nello strumento urbanistico adottato, alla zona archeologica antistante il Nuovo Teatro Comunale, concordando sulle necessità di non prevedere sistemazioni definitive.

Il parere conteneva, altresì, la richiesta di proseguire le indagini archeologiche determinate dalle demolizioni di strutture più recenti su Largo de’ Calò, su Vico Santa Caterina e su via San Pietro degli Schiavoni.

E’ ovvio che la relazione finanziaria, costituendo uno strumento previsionale di riferimento, non può prevedere tutte le spese ipotizzabili per eventuali scavi di cui, oggi, non si può sapere consistenza e natura e, quindi, l’impegno temporale, che è l’unico riferimento di programmazione economica.



Nello stesso parere si richiede che il piano di recupero ribadisca, eventualmente, quanto contenuto nell'art. 42 delle NN. TT. A. del vigente P.R.G., in merito alla prescrizione che "l'inizio dei lavori (edilizio) sia preventivamente comunicato (per gli adempimenti competenti) alla Soprintendenza Archeologica con preavviso minimo di giorni quindici.

L'art. 8 delle NN. TT. A. del P.d.R. ribadisce già, comunque, questa esigenza, facendo propria e sottolineando quanto prescritto dal vigente piano regolatore generale.

Con nota prot. n° 3142/01 del 27/03/01, in riscontro alla richiesta di questa Amministrazione del 17/01/01, la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, artistici e Storici della Puglia ha espresso parere favorevole al Piano di Recupero di San Pietro degli Schiavoni, allegando le osservazioni di seguito riportate, ai soli articoli delle NN.TT.A. dello stesso piano.


All'art. 9 si chiede di riportare *gli artt. 2 e 3 del D.L. n° 490/39* (sarà un refuso, restando inteso che il D.L. citato è del 1999), ma è evidente che il piano non possa che riferirsi a norme di legge nazionali. Peraltro, all'art. 9 delle citate norme non viene riportato alcun riferimento a "beni mobili di cui alla legge 1089/39"

All'art. 15, al secondo capoverso, si chiede di aggiungere alla parola "materiali" le parole "e tecniche costruttive". Non si ritiene di potere accogliere se non con l'aggiunta, dopo la parola "materiali" le parole "*tecniche costruttive uguali, laddove possibile*", poiché, il riproporre oggi, in un contesto profondamente mutato, tecniche costruttive antiche e tradizionali, potrebbe non rivelarsi sempre possibile, per motivi tecnici, strutturali, di organizzazione del lavoro e per le competenze delle maestranze, anche se si possono conseguire gli stessi risultati formali.

All'art. 16, al primo capoverso, si chiede di escludere, "dalla finitura a facciavista ..." *gli intradossi della volta da conservare con finitura ad intonaco o tinteggiatura con latte di calce*". Nell'articolo citato, in realtà, si riportano da lasciare in vista solo le strutture riportate alla luce durante lavori di stonacatura (archi, aperture, etc.) non puramente murari o volte, quindi si può aggiungere all'articolo citato la precisazione proposta. Si propone, pertanto l'aggiunta delle parole " con esclusione degli intradossi delle volte da conservare con finitura ad intonaco o tinteggiatura a latte di calce" dopo le parole (archi, aperture, etc)

All'art. 18 si chiede di comprendere alcune precisazioni sulle finiture delle facciate che, ad avviso di questo Ufficio, sono esaustivamente riportate, sia nel corpo delle NN. TT.A., sia nell'articolato delle norme per isolato, anche con riferimento allo studio sulle coloriture originarie dei prospetti.

Per quanto concerne le richieste di inserimenti all'art. 24, questo Ufficio ritiene di non dover accogliere l'osservazione presentata in merito all'uso di materiali in ferro, in legno o in pietra, ritenendo che l'utilizzo di materiali trasparenti consentirebbe la lettura dei prospetti e dei paramenti murari sottostanti. Si ritiene, peraltro, che l'uso di materiali nuovi e rispettosi



dell'integrità dei prospetti possa rivelarsi più compatibile con i valori ambientali propri dei luoghi rispetto all'uso di materiali che porterebbero a risultati di falso storico.

Per quanto concerne, infine, l'inserimento preferibile, all'art. 31, di pannelli in lastre di pietra su montanti metallici, si ritiene di poter accogliere l'osservazione presentata, nel senso di *aggiungere apposito capoverso*.

Si ritiene, anche, di avere esaurientemente accolto, nelle norme, l'auspicio formulato dalla Soprintendenza competente, con riferimento alla rimozione di elementi e di materiali non compatibili con quelli tradizionali, così da rispettare il tessuto edilizio originario e antico.

In data 05.01.01 gli atti progettuali sono stati depositati presso la Segreteria Comunale per dieci giorni consecutivi, dandone notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull'albo pretorio del Comune.

Decorsi i termini di pubblicazione ed in osservanza dell'art.21 della LR 56/80 per i successivi 20 giorni, chiunque avrebbe potuto presentare osservazioni al piano stesso.

Agli atti dell'Amministrazione Comunale non risultano pervenute alcune osservazioni in merito, come risulta dalla nota prot. n° 597 DEL 30.03.2001.

L'attuazione della pianificazione in argomento dovrà avvenire successivamente all'inclusione delle previsioni del PdR nel vigente Programma Pluriennale di Attuazione.

Per le motivazioni innanzi esposte, si propone pertanto al Consiglio Comunale l'approvazione della presente proposta deliberativa di Piano di Recupero denominato "San Pietro degli Schiavoni" ex Lege - 457/78 Approvazione definitiva del P.d.R. ai sensi dell'art.21 L.R.56/80--, redatta secondo le direttive e gli atti di indirizzo dell'Assessore al Ramo.

L'Assessore all'Urbanistica e Assetto del Territorio, condivide i contenuti della stessa relazione facendoli propri quali intendimenti dell'Amm.ne Comunale.

IL CAPO SEZIONE AMM.VO

f.to Dott. Olga CAVALIERE

IL CAPO SEZIONE TECNICO

f.to Arch. Fabio LACINIO

IL DIRIGENTE

f.to Dott. Arch. Carlo CIOFFI

L'Assessore all'Urbanistica

f.to Dott. Salvatore BRIGANTE



Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, da parte del relatore designato, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri Signori D'Attis, Camassa, De Michele, con replica dell'Assessore Brigante i cui interventi saranno riportati nel redigendo verbale.

Si dà atto che nel corso della discussione, sono usciti i Consiglieri Di Donna, Niccoli, D'Attis, Cavallera, Ciullo, Carruezzo, Scarano, Martucci, De Masi, D'Autilia e Pennetta: presenti n. 26 Consiglieri ed il Sindaco.

Accertato che nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara conclusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione dell'ufficio e gli interventi dei Consiglieri di cui sopra;

VISTI il parere favorevole espresso dal Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Assetto del Territorio in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che il suddetto parere è riportato in testo integrale sul frontespizio del presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

SENTITA la Commissione Urbanistica Consiliare;

VISTA la legge n°457/78;

VISTA la LR n° 56/80;

VISTA la deliberazione CC. n°4 del 18-1-2000 di ricognizione normativa per la zona di recupero del quartiere S. Pietro degli Schiavoni

VISTA la deliberazione CC. n°233 del 22 dicembre 2000 di adozione del PdR;

VISTI gli art. 48 e 49 del D.Lvo n°267 del 18-8-2000;

PRESO ATTO della discussione svoltasi sull'argomento

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano proclamata dal Presidente con l'assistenza del Direttore Generale:

Consiglieri presenti	n. 26 ed il Sindaco
Consiglieri votanti	n. 21 ed il Sindaco
Consiglieri astenuti	n. 5 (Pezzuto, Funtò, Rollo, Faldetta e Corso)
Voti favorevoli	n. 22 (il Sindaco ed i Consiglieri dei gruppi: DS – CD – PPI – Socialisti-Indipendenti-PRC – e Lenzitti e, quindi, alla Unanimità)
Voti contrari	n. ==



DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, di

PRENDERE ATTO della relazione del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio esposta in narrativa;

ACCOGLIERE i suggerimenti espressi dalle Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici ed Archeologica, rispettivamente con le note n° 3142/01 del 27/03/01 e n° 3814 del 28/02/01 in ordine alle modifiche delle NN. T.T. A. allegate al P.d. R. limitatamente ai seguenti articoli:

- art. 9, primo capoverso - alla voce "L. n° 1089/39", sostituire la stessa con " degli artt. 2 e 3 del D.L.gs n° 490/99"
- art. 15, secondo capoverso- dopo la parola "materiali" aggiungere " e tecniche costruttive uguali, laddove possibile"
- art. 16, primo capoverso dopo le parole "(archi, aperture, etc.)" aggiungere "con esclusione degli intradossi delle volte da conservare con finitura ad intonaco o tinteggiatura a latte di calce"
- art. 31, aggiungere nuovo capoverso riportante: " I pannelli esterni per i contatori del Gas dovranno, preferibilmente essere in lastre di pietra su montanti metallici."

APPROVARE il Piano di Recupero denominato "San Pietro degli Schiavoni" ex Lege 457/78 " ai sensi dell'art.21 della L.R. 56/80 così come composto dagli elaborati di cui alla deliberazione di adozione CC. n°233 del 22 dicembre 2000 e con le modifiche introdotte agli articoli delle NN.TT.A. come al punto precedente e riportate nel testo delle NN.TT.A. sotto la lettera a), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

DEMANDARE al Settore proponente l'espletamento degli atti finalizzati all'inclusione delle previsioni del PdR nel vigente Programma Pluriennale di Attuazione.




Allegato alla deliberazione CC n° 40 del 4.6.01 sub. a)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE P. d. R. S. PIETRO DEGLI SCHIAVONI

Le parole in grassetto costituiscono la modifica degli articoli citati



PIANO DI RECUPERO DEL QUARTIERE SAN PIETRO DEGLI SCHIAVONI



ART. 1.

La zona di recupero di San Pietro degli Schiavoni, così come individuata dal P.R.G. e nella tavola nr. 1 del presente piano, è compresa entro le Vie Marco Pacuvio, Largo Dante, Via de Leo, Vico de Moricino, Via Tarantini, Via Duomo, Via Maddalena, Largo Concordia, ed è soggetta alle prescrizioni specifiche come riportate negli elaborati che compongono il presente piano.

ART. 2.

Gli elaborati grafici e gli atti di corredo al piano e che costituiscono parte integrante del Piano stesso sono i seguenti:

1. Relazione ed analisi storico-artistica;
 2. Relazione tecnico illustrativa;
 3. Norme Tecniche di Attuazione;
 4. Norme per isolato;
 5. Schede di analisi degli isolati (comprendenti dati catastali-indicazione delle proprietà, ubicazione, destinazioni d'uso, stato di conservazione, altezze, nr. dei piani, rappresentazione quinte edilizie esistenti e di progetto, documentazione fotografica);
 6. Relazione finanziaria;
1. Elaborati grafici:
- tav. S - tavola storica;
- tav. n°. 1 - individuazione della zona interessata dal Piano di recupero su aerofotogrammetria, su Piano Regolatore generale e su ortofotocarta;



- tav. n° 2 - individuazione della zona interessata dal Piano di recupero su planimetria catastale storica e su foglio di mappa in consultazione all'U.T.E.;
- tav. n° 3 - Individuazione degli Isolati all'interno della zona interessata dal Piano di recupero (su aerofotogrammetria) e, in riferimento Alle aree Contermini, dei fabbricati vincolati, di pregio storico-artistico e di pregio ambientale;
- tav. n° 4 - Rilievo delle destinazioni d'uso attuali dei piani terra;
- tav. n° 5 - Rilievo delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- tav. n° 6 - Individuazione delle opere di urbanizzazione primaria di progetto;
- tav. n° 7 - Individuazione delle tipologie di intervento e delle proprietà;
- tav. n° 8 - isolato nr. 10: Studio particolareggiato delle aree da espropriare e destinare a spazi di pubblica utilità previa demolizione dei manufatti esistenti;
- tav. n° 9/R - Quinte stradali esistenti - Isolato n° 1 e Isolato n° 2;
- tav. n° 9/P - Quinte stradali di previsione - Isolato n° 1 e Isolato n° 2;
- tav. n° 9/f - Quinte stradali - Rilievo fotografico Isolato n° 1 e Isolato n° 2;
- tav. n° 10/R - Quinte stradali esistenti - Isolato n° 3, Isolato n° 4 e Isolato nr. 5;
- tav. n° 10/P - Quinte stradali di previsione - - Isolato n° 3, Isolato n° 4 e Isolato nr. 5;
- tav. n° 10/f1 - Quinte stradali - Rilievo fotografico - Isolato n° 3 e Isolato n° 4;
- tav. n° 10/f2 - Quinte stradali - Rilievo fotografico - Isolato n° 5;
- tav. n° 11/R - Quinte stradali esistenti - Isolato n° 6, Isolato n° 7 e Isolato n° 8;
- tav. n° 11/P - Quinte stradali di previsione - Isolato n° 6, Isolato n° 7 e Isolato n° 8;
- tav. n° 11/f - Quinte stradali - Rilievo fotografico Isolato Isolato n° 6, Isolato n° 7 e Isolato n° 8;
- tav. n° 12/R - Quinte stradali esistenti - Isolato n° 9 e Isolato n° 10;
- tav. n° 12/P - Quinte stradali di previsione - Isolato n° 9 e Isolato n° 10;
- tav. n° 12/f 1 e 12/f - Quinte stradali - Rilievo fotografico Isolato n° 9 e Isolato n° 10;
- tav. n° 13/R - Quinte stradali esistenti - Isolato n° 11;
- tav. n° 13/f - Quinte stradali - Rilievo fotografico Isolato n° 11;



ART. 3.

Qualsiasi intervento concernente edifici o aree comprese nella zona oggetto del presente studio dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel seguente testo di norme.

ART. 4.

Il piano di recupero individua e regola tutti gli interventi tesi al recupero ed all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente nella zona sopra definita.

ART. 5.

Le unità minime di intervento corrispondono alle singole unità immobiliari.

Il Dirigente, sentito il parere della C.E.C. nei casi richiesti, può rilasciare le autorizzazioni o le concessioni richieste per eseguire gli interventi previsti sulle singole unità immobiliari corrispondenti alle u.m.i., inserite o meno nel P.P.A., soltanto a condizione che gli interventi di recupero siano conformi alle prescrizioni relative alle categorie di recupero indicate per l'u.m.i..

ART. 6.

Con il piano di recupero si intende conseguire un recupero sostanziale del quartiere. A tal fine non saranno più consentiti i cambiamenti di destinazione d'uso ai piani superiori da residenze ad altre attività, fatta eccezione per quelli già autorizzati e sino alla data di adozione del presente piano.

All'interno del quartiere sono consentiti gli usi a pertinenza delle residenze ai piani terreni (depositi, scale, autorimesse, etc.).

E' consentito vincolare a parcheggio a servizio dell'abitazione locali per superfici previste (L.N. nr. 1150/1942 e L.N. nr. 122/89) anche all'esterno del quartiere, sino ad una



distanza di Km. 1,5.

I piani terreni dei fabbricati possono essere destinati a Uffici, sia pubblici che privati, studi professionali, attività commerciali e/o artigianali, turistiche, ricettive, ferma restando la permanenza delle destinazioni d'uso preesistenti autorizzate o, comunque, documentabili.

Le destinazioni d'uso di ogni singolo locale devono essere precisate nelle pratiche edilizie presentate ed essere conformi alle norme edilizie e di carattere igienico-sanitario.

Non saranno rilasciati certificati di abitabilità nel caso di locali destinati ad usi diversi e/o incompatibili rispetto a quelli autorizzati.

Non è consentito destinare a parcheggio cortili o spazi comunque aperti, che vanno lasciati ad uso di verde privato.

ART. 7.

Sono da considerarsi interventi:

- demolizioni o ricostruzioni totali o parziali;
- modificazioni, ripristini o rifacimenti di parti strutturali di un edificio;
- modificazioni della distribuzione interna e ristrutturazione edilizia;
- modifica di prospetto (apertura e/o chiusura di vani porte o finestre, etc, allargamenti o riduzione degli stessi, loro spostamenti);
- modifica e/o sostituzione di serramenti esterni;
- modifica o sostituzione di ringhiere, cancelli, recinzioni;
- ripristino o rifacimento di tinteggiature e rivestimenti su paramenti murari esterni;
- variazioni delle destinazioni d'uso di edifici o di singole unità immobiliari o di parte di essi;
- collocazione di insegne, cartelli pubblicitari, panchine, cestini portarifiuti, pali di illuminazione, etc.;
- modificazioni dello stato dei luoghi negli spazi aperti pubblici (piantumazioni, pavimentazioni, etc.).



ART. 8.

Le opere edilizie che costituiscono gli interventi e che sono considerate nel presente studio vengono identificate, così come dall'art. 31 della L.N. nr. 457/1978, anche ai fini della distinzione fra opere da sottoporre ad autorizzazione rispetto a quelle da sottoporre a concessione, onerosa o meno:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (pavimenti, rivestimenti, serramenti, tinteggiature e intonacature interne e esterne, etc.) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (igienico-sanitari, elettrici, idrico-fognante, di riscaldamento e di condizionamento);
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- e) interventi di ricostruzione, quelli di ricostruzione su aree libere, di risulta derivante dal crollo o dall'abbattimento di edifici preesistenti, secondo gli indici e le norme previste e tenendo



conto delle seguenti prescrizioni:

- i nuovi edifici devono uniformarsi all'ambiente storico-culturale di inserimento;
 - per le distanze e i distacchi, gli allineamenti e le volumetrie esprimibili valgono le norme previste dal vigente P.R.G.;
 - per le altezze massime si terrà conto di quelle degli edifici circostanti e delle indicazioni di riferimento date dal presente piano;
 - il numero di piani da realizzare sarà al massimo di due livelli fuori terra;
 - non è ammessa la costruzione di nuovi balconi o di corpi aggettanti oltre il filo stradale e su spazi pubblici. Sono solo ammessi balconi del tipo analogo a quello esistente lungo la stessa strada;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, quelli per i quali si rende indispensabile una demolizione senza ricostruzione perché la ricostruzione comporterebbe una alterazione dei valori storico-ambientali preesistenti.

Le aree di risulta degli edifici demoliti saranno opportunamente sistemate ad uso pubblico, con piantumazioni ed elementi di arredo urbano le più compatibili, come di seguito meglio specificato.

Nelle aree lasciate inedificate e che restano destinate ad uso pubblico non sono ammesse costruzioni di alcun tipo, anche se con carattere precario e removibile.

ART. 9.

Sugli edifici o nelle parti di edifici che siano stati vincolati ai sensi **degli artt. 2 e 3 del D. Lgs n° 490/99** sono possibili solo interventi di restauro e di risanamento conservativo, tesi, sulla scorta della più accurata analisi storico-filologica, alla conservazione ed al ripristino della unitarietà morfologica e tipologica e delle condizioni originarie proprie del manufatto. Sono da privilegiare i lavori che tenderanno a preservare le addizioni e le modifiche intervenute non in contrasto con la struttura e l'impianto originario del manufatto, così come gli ornamenti e gli elementi decorativi che di esso costituiscono parte integrante.

Sono, viceversa, da eliminare le superfetazioni di recente costruzione come gli elementi



aggiuntivi che risultino in contrasto.

Sono ammessi i necessari interventi di consolidamento statico delle fondazioni, dei solai e delle coperture, delle strutture murarie, secondo le regole e il rigore del restauro e gli adeguamenti funzionali e igienico-sanitari a condizione che non compromettano il risultato complessivo preesistente.

Sono ammesse infine le sostituzioni di parti del manufatto, usando analoghi materiali e tecniche costruttive, solo se necessarie.

Tutti gli interventi relativi a beni sottoposti alle azioni e alla efficacia della Legge nr. 1089/39 devono acquisire preventivamente il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.

ART. 10.

Le coperture a tetti devono essere preservate, mantenendo le stesse altezze e sagome.

E' consentito, ove necessario, solo integrare o sostituire le coperture a tetti che non sia possibile reintegrare.

Lo stato dei luoghi deve essere attestato da una relazione tecnica del progettista e da documentazione fotografica.

Non sono consentite coperture di altro materiale, così come pensiline, sia pure precarie e removibili in lamiera o in materiale traslucido e similari, o altre sovrastrutture precarie e incongruenti con il tipo di coperture.

Le coperture piane, che siano o meno praticabili, devono essere pavimentate con lastre in pietra locale e con caratteristiche e finiture tradizionali.

E' consentita la permanenza di strutture, vani scala e locali adibiti al piano copertura a mansarda o vani tecnici (purchè non si tratti di manufatti di recente costruzione non autorizzati), a condizione che eventuali coperture in eternit dovranno sostituirsi con altro materiale (legno o c.a.) rivestito da tegole e coppi.

Sui piani di copertura non è consentita la costruzione di manufatti di alcun tipo, quali verande, logge, tettoie, pensiline e simili, ad eccezione dei volumi tecnici, quali vani



extracorsa per ascensori e/o impianti tecnologici, per i quali non si potrà prevedere una modifica della destinazione d'uso. Saranno consentiti solo coperture a tetti e superfici massime complessive di mq 6,00.

ART. 11.

Non è ammesso l'uso di canali di gronda e pluviali in plastica. Saranno invece utilizzati canali e pluviali in rame, con il tratto inferiore, sino all'altezza minima di 2 mt, in ghisa opportunamente verniciata.

Dovranno essere conservati, ripristinati ed integrati quei canali o quei tratti di canali e quei gocciolatoi, laddove ancora esistenti, in pietra locale.

ART. 12.

Vanno conservati tutti gli elementi decorativi originari (cornici e cornicioni, marcapiani, mensole, portali, etc.).

I comignoli esistenti originari in pietra vanno opportunamente conservati, recuperati e, laddove necessario, integrati.

Non è consentita la loro sostituzione.

I comignoli di nuova costruzione saranno realizzati nelle stesse forme e con gli stessi materiali.

ART. 13.

I solai intermedi esistenti in legno, al pari delle coperture, possono essere solo integrati, ripristinati e, laddove necessario, sostituiti con solai di analogo materiale e alla stessa altezza.

Le differenti quote nelle altezze possono essere ammesse solo per consentire una migliore utilizzazione degli spazi, senza mutare la destinazione d'uso degli ambienti e senza alterare i prospetti.



Uguualmente può accadere con la fusione con altre unità immobiliari, per garantire un migliore utilizzo degli edifici.

E' consentita la realizzazione di soppalchi, anche con altezza inferiore a quella prevista per i locali abitabili, purchè gli stessi non abbiano superficie utile superiore al 30% di quella delle unità immobiliari relative, non compromettano la visibilità di eventuali coperture a volte e siano destinati solo a pertinenze (ripostigli, depositi, locali di sgombero etc.).

ART. 14.

Possono essere recuperati e destinati a volumi tecnici quei locali esistenti a livello di piano copertura, purché gli stessi rispondano ai requisiti (altezza non abitabile) e presentino le caratteristiche di cui alle presenti norme.

Uguualmente si possono recuperare quei locali interrati, anche occlusi, con destinazioni non residenziali.

ART. 15.

Non sono ammesse le demolizioni di strutture portanti o di coperture a volte (a botte, a crociera, a spigoli, etc.).

In caso di documentata situazione di dissesto statico, con relazione tecnico-liberatoria a firma di professionista abilitato, è possibile sostituire o integrare le strutture fatiscenti, e per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità, solo con materiali **e tecniche costruttive uguali, laddove possibile** e così da rispettare le sezioni e le altezze originarie.

Non sono consentiti inserimenti di tramezzature interne che non consentano la piena visibilità delle stesse volte.

ART. 16.

Vanno lasciate in vista quelle strutture (archi, aperture, etc.) **con esclusione degli**



intradossi delle volte da conservare con finitura ad intonaco o tinteggiatura a latte di calce che, riportate alla luce durante lavori di stonacatura, testimoniano delle fasi storico-costruttive dell'edificio.

ART. 17.

Vanno conservate e, semmai, integrate con materiale analogo quelle pavimentazioni o quei rivestimenti (di scale, di pianerottoli, etc..) in pietra locale.

ART. 18.

I prospetti e le superfici murarie degli edifici, siano esse prospicienti su pubblici spazi, che su cortili privati o comuni o su chiostrine, devono essere conservati a faccia vista, se caratterizzate da rivestimenti in carparo, in tufo o in pietra non intonacata del tipo tradizionale e storicizzato.

Questi paramenti murari possono essere solo trattati superficialmente con materiali protettivi trasparenti di tipo opaco.

Tutte le altre facciate, comprese quelle di edifici di recente costruzione, saranno in generale intonacate e tinteggiate con colori bianco, terra naturale, giallino, grigio, tenendo in considerazione i colori originari ed i colori che caratterizzano le cortine edilizie esistenti circostanti. Si rimanda per lo specifico alle norme per isolato in materia di coloriture delle facciate.

Saranno esclusi materiali di tipo plastico e altro tipo di tinteggiature con materiali e finiture di tipo moderno.

Non è consentito intonacare e/o tinteggiare parti in pietra o in tufo di edifici per il resto intonacati o tinteggiati, quali cornici, cornicioni, marcapiani, etc., per le quali è consentito lo stesso trattamento previsto per le superfici murarie lasciate a faccia vista.

Ugualmente non è consentito il rivestimento delle superfici murarie con materiali non tradizionali (travertino, ceramica, marmi) o originali o usati secondo tecnologie non



tradizionali.

ART. 19.

Le logge, i balconi, i ballatoi e simili esistenti possono essere solo restaurati o ripristinati.

Le ringhiere in ferro o in ghisa originari non possono essere sostituite, ma solo opportunamente trattate secondo le corrette tecniche del restauro.

Non è ammessa la creazione di nuovi balconi, nuove logge o nuovi ballatoi, sia che si affaccino su spazi pubblici che su spazi privati, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Non è consentita la chiusura con verande di balconi e ballatoi bensì solo l'introduzione su prospetti interni di strutture in legno scoperte del tipo precario e removibile.

ART. 20.

E' vietata la chiusura o la apertura di porte o finestre sulle facciate principali e prospicienti sulla pubblica Via con modifica o omplimento delle stesse, ad eccezione che questo non consenta un ripristino delle condizioni originarie successivamente alterate.

ART.21.

E' consentito l'inserimento di impianti tecnologici, anche nel rispetto e in adeguamento alle LL.NN. nr. 13/1989, 46/90 e 10/91, purché questi interventi non vadano a compromettere le preesistenti unitarietà e organicità del manufatto.

ART. 22.

Per i serramenti esterni (porte, portoncini, porte-finestre, persiane, etc.) è ammesso l'uso di legno verniciato in colori marrone, verde scuro, grigio e bianco.

E' solo, altresì, consentito l'utilizzo di serramenti con profilato ferro-finestra, a condizione



che sia il telaio fisso che quello mobile siano occultati dalla mazzetta, così che restino visibili solo i vetri.

Non è consentito l'uso di tapparelle su facciate che prospettino su spazi pubblici o privati.

ART. 23.

I cortili e le chiostrine degli edifici compresi nel presente piano vanno liberati da qualunque superfetazione, che ne abbia così alterato la configurazione originaria, peraltro, così, non rispettando le norme previste dallo strumento urbanistico vigente in materia di distanze.

ART. 24.

Non è consentito l'uso di insegne, di mostre e di vetrine che si vadano a sovrapporre, occultandoli, ai retrostanti assetti murari e che alterino le originarie aperture.

Allo stesso modo è vietato l'uso di coperture o di pensiline di ogni tipo e materiale e, in generale, di qualsivoglia elemento sporgente rispetto al filo del fabbricato.

Le insegne consentite saranno solo quelle contenute entro il vano delle aperture.

Nei casi in cui la larghezza delle aperture non lo consenta, saranno ammissibili insegne del tipo trasparente sulle superfici murarie, delle dimensioni massime di mt. 0,60x0,60.

L'Ufficio ha l'obbligo di ordinare l'immediata rimozione delle insegne e delle vetrine in contrasto con le presenti norme.

ART. 25.

Gli elementi di arredo urbano (panchine e sedili, fioriere, cestini e contenitori per la raccolta dei rifiuti, segnaletiche, etc.) devono essere posizionati così da non arrecare disturbo alcuno alla fruizione degli spazi e alla godibilità degli ambienti.



Per la pubblica illuminazione si prescrive l'uso di corpi illuminanti posizionati a braccio sui muri.

I progetti di arredo urbano dovranno avere caratteri di unitarietà e rispetto per i valori storico-ambientali del contesto.

ART. 26.

Per ciò che concerne le pavimentazioni si prescrive l'assoluta conservazione degli esistenti basolati in pietra bianca e in pietra nera, che costituiscono elemento caratterizzante della storia e dell'immagine della città.

Eventuali ripristini devono essere tesi a porre in opera basole di analogo materiale e a ricomporre il disegno originario, senza modifiche di sorta.

ART. 27.

Le piantumazioni da porre a dimora nelle zone interessate devono essere di tipo autoctono, con preferenza per alberi da frutto quali aranci, limoni, melograni.

ART.28.

Non sono previsti spazi ed aree per parcheggi pubblici e per la sosta di autoveicoli. Le strade, gli slarghi e le piazze ed ogni spazio urbano entro la zona compresa nel P. di R. sono riservati ad uso pedonale e, semmai, a manifestazioni di vario genere da svolgersi all'aperto.

Si dovranno, piuttosto, prevedere fasce orarie per l'accesso all'interno della zona per quei mezzi necessari al carico ed allo scarico di materiali ad uso di attività commerciali e/o artigianali presenti.

Le aree necessarie da destinare a parcheggio, secondo quanto previsto dal D.M. nr. 1444/1968 e nella misura minima potranno essere reperite all'esterno della zona compresa nel P. di R., fermo restando quanto previsto dall'art. 6.



ART. 29.

In caso di sostituzione i cavi per la distribuzione dei servizi telefonici ed elettrici vanno posti in opera in cunicoli e non devono essere lasciati a vista sulle facciate dei fabbricati.

ART. 30.

Le fontane originali dell'A.Q.P., che sono state preservate, vanno conservate nella loro originaria ubicazione. La rete di adduzione da installarsi sia in spazi pubblici che in spazi privati non deve essere lasciata a vista, ma posta, preferibilmente, entro cunicoli orizzontali, mentre i tratti orizzontali devono essere all'interno dei fabbricati, così da risultare sempre e comunque ispezionabili.

Gli eventuali lavori di sistemazione non dovranno comportare lo svellimento e la sostituzione di eventuali preesistenti pavimenti originari, se costituiti da basole calcaree o da originarie marmette di cemento.

ART. 31.

La rete di distribuzione del gas, per la parte posta al di fuori delle sedi stradali, deve contestualmente rispettare le norme previste in materia di sicurezza e non creare disturbo ai prospetti dei fabbricati.

Durante i lavori di posa in opera o di adeguamento non dovranno essere sostituite le originarie pavimentazioni in basole, ma riposizionate, se rimosse, nello stesso modo.

I pannelli esterni per i contatori del Gas dovranno, preferibilmente essere in lastre di pietra su montanti metallici.



ART.32.

Ogni intervento di ripristino o di rifacimento degli impianti tecnologici indicati che dovesse rendersi necessario ed indifferibile dovrà essere progettato in modo razionale e coordinato rispetto agli altri interventi, conseguendo il miglior funzionamento della rete di distribuzione elettrica, fognante, del gas, idrica, telefonica - con il preventivo nulla osta degli Enti rispettivamente preposti - e senza arrecare nocumento alcuno a pavimentazioni o piantumazioni esistenti.

Per gli interventi relativi alla predisposizione di nuova rete e relativamente a strade di larghezza inferiore o uguale ai ml. 3,00 si dovranno adottare unici cunicoli per l'alloggiamento di tutte le reti previste, ispezionabili e poste, ovviamente, a livello inferiore della sede stradale.

ART. 33.

Nei casi di intervento e laddove si renda possibile si prescrive l'installazione di impianto televisivo centralizzato con antenna unica e con la relativa rete di utenza installata sotto traccia.

ART. 34.

Nella tavola degli interventi di progetto viene indicato quali opere, fra quelle previste dall'art. 31 della L.N. nr. 457/1978, si possono realizzare edificio per edificio.

ART.35.

Gli interventi oggetto del presente piano e le previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria vanno attuate nel periodo di validità del P.P.A. che il Comune è chiamato a redigere secondo quanto disposto in materia dalle leggi vigenti.

Il piano di recupero si attua attraverso i singoli interventi ed attraverso le previste opere di



urbanizzazione primaria e secondaria

ART. 36.

Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione, oltre che per gli interventi di ricostruzione deve essere prodotta la sottoelencata documentazione:

- a) tavole di inquadramento urbanistico: rilievo aerofotogrammetrico, destinazioni d'uso del P.R.G. in scala 1:5000; stralcio catastale;
- b) rilievo dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento (piante a tutti i livelli con le destinazioni d'uso per vano e ambienti, compresi i cortili e le chiostrine e i giardini, con l'indicazione di eventuali piantumazioni e la rappresentazione di finiture e di elementi decorativi;
- c) calcolo delle superfici del lotto, delle superfici utili e della cubatura;
- d) rilievo dello stato di fatto delle cortine edilizie in cui si colloca l'intervento, così da inquadrarlo in rapporto ai fabbricati limitrofi, in scala 1:100;
- e) sezioni longitudinali e trasversali nei punti più significativi dell'unità immobiliare;
- f) documentazione fotografica dello stato di fatto, con particolare riferimento a quanto di più qualificante e rappresentativo anche al fine di poter evidenziare lo stato di conservazione dell'edificio;
- g) relazione tecnico-illustrativa;
- h) piante quotate di progetto in scala 1:50;
- i) sezioni longitudinali e trasversali di progetto, con l'indicazione degli interventi e dei materiali, alla scala di 1:50;
- j) prospetti, con l'indicazione dei materiali e delle tecnologie utilizzati e delle soluzioni cromatiche, in scala 1:50;
- k) prospetto principale inserito nella cortina edilizia, in scala 1:100;
- l) relazione tecnico-illustrativa degli interventi.



I progetti si realizzano con interventi diretti, tramite la richiesta del rilascio di autorizzazioni e di concessioni edilizie.

ART. 37.

Per gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, al fine di ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni, vanno presentate le documentazioni di cui alle lett. dalla a) alla g) del precedente articolo, oltre ad una relazione contenente i lavori da eseguirsi, con tutte le indicazioni necessarie e gli eventuali pareri, nulla-osta e autorizzazioni propedeutiche.

ART.38.

Per tutto quanto non previsto e prescritto nel presente piano si fa riferimento alle norme del vigente P.R.G., in conformità del quale il piano è stato redatto.

Tutti gli edifici ricadenti nella zona di recupero dovranno uniformarsi alle norme previste nel presente piano in caso di intervento.

Il piano è, altresì, redatto in conformità con le leggi e le norme nazionali e regionali, in particolare con la legge nazionale 457/78 e con la legge regionale nr. 56 del 31/5/1980.

Le norme precedentemente vigenti sono sostituite dalle presenti, poiché queste prevalgono sulle NN.TT.A. e sul R.E.C. del P.R.G..

Laddove si verificasse un crollo o una demolizione totale o parziale di edifici censiti all'interno del presente P.di R. è consentita la ricostruzione nel rispetto assoluto della tipologia, dei materiali costruttivi, delle altezze e delle cubature preesistenti.

IL COORDINATORE
Dott.Arch. Carlo CIOFFI

IL PROGETTISTA
Dott.Arch. Maurizio MARINAZZO



27-MAR-2001 MAR 12:35

SOPRIN BENI AAAS BARI

NR. FAX 0805245540

P. 01

0805245540 -> +390831229303; Pagina: 1

CITTA' DI BRINDISI

27. MAR 2001

ARRIVO

MOD. 304

MODULARIO
B. C. - 255



Raccomandata

Bari,

27 MAR. 2001

U. P. Brindisi
P. C. C. C.
R. X
H/2001

Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI
DELLA PUGLIA
24702

Al Comune di
BRINDISI

Risposta al Foglio del 17.01.2001

Dir. Pres. N. 8415

Prot. N. 3142/01 Allegati

OGGETTO: BRINDISI - San Pietro degli Schiavoni - Piano di recupero - Parere.

E, p.c. Alla Regione Puglia
Assessorato all'Urbanistica BARI

Si riscontra la richiesta di parere riferito allo strumento urbanistico in oggetto, formulata con la nota comunale segnata a margine, istruita la pratica pervenuta in data 06.02. u.s. questa Soprintendenza esprime le seguenti osservazioni nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali, valutando favorevolmente l'esame degli atti:

- N.T.A.
- Art.9 beni mobili di cui alla legge 1089/39 dovrà essere sostituita con gli art.2 e 3 del D.L.vo 490/39.
- Art.15 dopo la parola materiali, inserire "e Tecniche costruttive".
- Art.16 dalla finitura a facciavista dovranno essere esclusi gli intradossi della volta da conservare con finitura ad intonaco o tinteggiatura con latte di calce.
- Art.18 dovranno essere mantenute le finiture storicamente accertate delle facciate, avendo cura di conservare gli intonaci storici e gli scialbi o colori originari, evitando improprie scorticature di intonaci e di patine secolari. La facciavista è ammissibile esclusivamente su facciate di edifici monumentali originariamente trattate a vista.
Particolare attenzione dovrà essere posta all'accertamento delle coloriture originarie rinvenienti dall'esame delle sezioni stratigrafiche delle tinte per individuare l'originaria.
- Art.24 le insegne esterne dovranno essere preferibilmente in materiale tradizionale, quale ferro battuto, legno o pietra locale evitando materiali a base plastico.



Ministero per i Beni e le

Attività Culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DELLA PUGLIA - TARANTO

CITTA' DI BRINDISI
06. MAR 2001
ARRIVO

28 FEB. 2001

Comune di BRINDISI

Settore Urbanistica e Assetto del Territorio

BRINDISI

urb. gabi. di
4

3814

18926

UFFICIO TECNICO COMUNALE
ASSETTO TERRITORIO
12 MAR. 2001
Prot. n° 2821

BRINDISI. Piano di recupero del quartiere di San Pietro degli Schiavoni

Con riferimento all' oggetto (prot. Sopr. 2231 del 5/2/2001), esaminata la documentazione tecnica trasmessa, per quanto di competenza si comunica quanto segue:

- si è preso favorevolmente atto che il piano di recupero menzioni più di una volta l' area antistante il Nuovo Teatro Comunale di Brindisi ed estesa sino a via Duomo, come zona in cui si auspica la programmazione dell' indagine archeologica. Pertanto, si concorda nel non prevedere sistemazioni definitive: questa Soprintendenza, infatti, ha approvato la sistemazione che si è recentemente data all'area, e ne ha seguito i lavori di ripulitura, proprio perchè non si è così preclusa la possibilità in futuro di creare un ampio 'spaccato' di Brindisi romana all' interno del centro storico, estendendo l' area archeologica visitabile sino a via Duomo e raccordandola con i resti di età imperiale, di recente venuti alla luce all' interno di Palazzo Nervegna.

- Per quanto riguarda le previste piazze all' esterno del Nuovo Teatro (in prosecuzione del Largo de Calò e in prosecuzione di via S. Pietro degli Schiavoni e vico S. Caterina), che deriveranno dalla demolizione di strutture più recenti, si sottolinea la necessità di eseguire l' indagine archeologica, ai fini della conoscenza e della salvaguardia dei resti, in quanto è scientificamente accertata l' estensione delle strutture abitative, di edifici monumentali pubblici e di strade relative all' impianto urbanistico della città romana in quest' area.

Poichè nella ' Relazione Finanziaria' non viene prevista una somma a disposizione per l' inevitabile scavo archeologico, si chiede di comunicare il programma temporale dei lavori, per consentire, da parte di quest' Ufficio, l' inserimento dell' indagine archeologica nella programmazione annuale delle spese, che dovrà essere approvata dal superiore Ministero.

- Ai fini della tutela del nostro patrimonio archeologico, si chiede che il piano di recupero del quartiere di San Pietro degli Schiavoni ribadisca in maniera più incisiva, eventualmente nell' art. 8 delle ' Norme Tecniche di attuazione', quanto già previsto (e normalmente disatteso) dall' art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., sulla comunicazione preventiva e con congruo anticipo alla Soprintendenza dell' inizio degli interventi elencati e descritti negli artt. 7-8 delle stesse Norme Tecniche di Attuazione del piano di recupero in oggetto, nonchè dei lavori di pubblica utilità.

IL SOPRINTENDENTE

(Dott. Giuseppe Andreassi)

p/oz/oz

col. Coletto
direttore del recupero

ACO/aco

URB. ENTE
URBAM. ENTE
G.A.G.
5/3/2001
New

- Art.31 i pannelli esterni per i contatori lettura GAS dovranno preferibilmente essere in lastre di pietra su montanti metallici.

- Si auspica infine l'inserimento di norme, tese alla rimozione di elementi e materiali di rivestimento le facciate di edifici storici non compatibili con i valori ambientali dei luoghi quali gres, graffiati plastici, ceramica e infissi in anticorodal da sostituire con materiali tradizionali, nonché misure tese a mitigare gli effetti indotti dalla edificazione di recenti fabbricati mediante opere di ricuciture ambientali ed architettoniche per favorirne l'integrazione al tessuto edilizio antico.

Si restituisce, pertanto vistata, copia degli elaborati.

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Mario Antonio DE CUNZO)

GM/deg





COMUNE DI BRINDISI

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI ASSEGNATI
AL COMUNE
N. 40

CONSIGLIERI IN CARICA
N. 40

CONSIGLIERI PRESENTI

N° 25

OGGETTO:

Piano di recupero denominato "San Pietro degli Schiavoni", ex lege nr. 457/78 - Adozione ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n° 56/80.

L'anno duemila _____ il giorno ventidue del mese di dicembre in Brindisi, nel Salone di rappresentanza del Comune di Brindisi "On. Mario Marino Guadalupi".
Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Brindisi in seduta pubblica

straordinaria urgente di prima

(I^a convocazione), sotto la presidenza del Sig. Marco Pezzuto, con l'assistenza del Sig. Dott. Giovanni De Cataldo Segretario Generale del Comune.

E' intervenuto il SINDACO Giovanni ANTONINO

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
1. MARZO Teodoro	si		21. COLUCCI Domenico		si
2. GUADALUPI Eugenio	si		22. SCARANO Nicola	si	
3. BIANCO Oreste	si		23. D'AUTILIA Antonio	si	
4. CAMASSA Vito	si		24. DI DONNA Nicola		si
5. CAPOZZIELLO Pietro Amilcare	si		25. CORSO Vincenzo		si
6. GUADALUPI Lenio	si		26. CAVALERA Luciano		si
7. PARISI Riccardo	si		27. MASI Maurizio		si
8. GLORIA Vito	si		28. LENZITTI Giovanni	si	
9. VOGLINO Antonio	si		29. TESTINI Saverio	si	
10. ROLLO Marcello		si	30. ARIANO Antonio	si	
11. BRUNO Claudio		si	31. CARRUEZZO M. Giuseppina		si
12. D'ATTIS Mauro		si	32. PENNETTA Gianpietro	si	
13. BIANCHINO Cosimo	si		33. ARGESE Giuseppe	si	
14. FUNTO' Francesco		si	34. IALA Raffaele	si	
15. DE MASI Trifone		si	35. GIANFREDA Luigi	si	
16. MARTUCCI Teodosio	si		36. PALAZZO Carmelo Ugo		si
17. CONTARDI Teodoro		si	37. FALDETTA Silvio		si
18. PEZZUTO Marco	si		38. NICCOLI Claudio		si
19. PISANELLI Antonio	si		39. DIPIETRANGELO Carmine	si	
20. CIULLO Giacomo	si		40. DE MICHELE Luigi	si	

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

SEDUTA CONSILIARE DEL 22-12-2000

N° 233 DEL VERBALE

OGGETTO: “ PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “SAN PIETRO DEGLI SCHIAVONI”, EX LEGE NR. 457/78 – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART.21 DELLA LEGGE REGIONALE n°56/80.

Il Presidente comunica che il punto 7° dell' O.D.G. reca:

L'Assessore all'Urbanistica e Assetto del Territorio, quale relatore designato, dà lettura della proposta deliberativa inerente l'oggetto di cui alla Relazione Tecnica della Ripartizione Urbanistica ed Assetto del Territorio e sottoscritta dai responsabili del Servizio Tecnico depositato agli atti nel testo che segue

RELAZIONE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Con determinazioni della Giunta Regionale nr. 5558 del 07.06.88 e nr. 10929 del 28.12.88, la Regione Puglia approvava definitivamente il Piano Regolatore Generale della Città di Brindisi.

Nel corpo di tale deliberazione si individuava, quale strumento di pianificazione esecutiva particolareggiata, il piano di recupero del quartiere di “San Pietro degli Schiavoni”, ai sensi e per gli effetti della ex-lege 457/1978. Tale area veniva delimitata, come di seguito, dalle Vie de Leo, de Dominicis, G. Tarantini, Duomo, Casimiro, Santi, Palma, Largo Concordia, Via Marco Pacuvio e Piazza Dante.

Questa Ripartizione, nel convincimento che, nell’ambito dei più complessivi progetti di riqualificazione urbana avviati, vadano favoriti tutti i necessari processi tesi a salvaguardare e ad esaltare le valenze storico-architettoniche e culturali del quartiere, introducendo gli elementi normativi per conseguire la rivitalizzazione sociale ed economica.

A tal proposito l’intervento di recupero è stato inserito nel Piano esecutivo di gestione dell’Amministrazione Comunale per l’anno 1999, con deliberazione di G.M. nr. 816 del 13.05.1999.



La redazione del piano è stata affidata, quale diretta esecuzione, alla struttura tecnica dell'Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi.

Con determina del Dirigente n° 44 del 14.10.1999, è stato conferito l'incarico professionale per la redazione della pianificazione in oggetto è stato affidato all'Arch. Maurizio Marinazzo e con successiva disposizione di servizio prot. nr. 8079/1999 del 18.10.99 è stato individuato il personale tecnico all'espletamento dell'incarico.

L'area presa in esame dal Piano di recupero copre una superficie di oltre mq 90.000 e comprende emergenze monumentali di rilievo, quali il complesso del Convento e della Chiesa delle Scuole Pie, rispettivamente di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Brindisi e della Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni; edifici espressione dell'architettura civile pugliese del XVIII secolo, quali palazzo Fusco o Tarantini o di gusto tardo rinascimentale, quali quello di Vico San Pietro degli Schiavoni o le case minime, quali quelle di Vico de Dominicis, risalente al 1714 e note come le "case dei poveri".

Nell'area sono presenti altre realtà e testimonianze della storia e della cultura brindisina, quali gli scavi archeologici al di sotto del Nuovo Teatro, che furono rinvenuti ad iniziar dal 1964 e per la cui musealizzazione la competente Soprintendenza ha ottenuto finanziamenti P.O.M., in attesa di una espansione dell'area scavata da rendere poi fruibile.

La natura e la ubicazione di ciò che resta del quartiere ne fanno un ideale centro culturale e turistico, con caratteristiche di fruibilità completamente pedonale che spesso possano consentire la realizzazione di mostre, fiere ed altri usi similari, utilizzando la presenza di abitazioni minime a cannizzi che non possono che essere destinate ad attività commerciali, artigianali e ricettive, quasi naturalmente e senza ulteriori trasformazioni edilizie o urbanistiche.

La riqualificazione dell'area non può, evidentemente, prescindere dal nuovo utilizzo di emergenze monumentali che sono vicine al "recinto" degli Schiavoni, quali Palazzo Nervegna-Granafei o il Tempio di San Giovanni al Sepolcro: il primo con funzioni di rappresentanza della Civica Amministrazione, ma nel luogo deputato per la collocazione di quelle attività culturali, ed



anche di conferenza o mostre estemporanee o concerti, che possono, così, trovare una cornice più qualificata.

Il progetto prevede un sostanziale recupero delle tipologie edilizie presenti, magari individuando per alcune di esse –laddove non è possibile mantenere usi non compatibili– destinazioni ed utilizzi diversi da quelli originali. Si prevede anche una eliminazione delle superfetazioni e adduzioni che hanno compromesso la conformazione originaria di insula e corte, così consentendo una lettura più fedele della storia e della cultura del quartiere. Non viene consentita, piuttosto la ricostruzione di quei manufatti che, abbandonati al degrado e all'incuria ed all'azione degli agenti atmosferici, risultano parzialmente diruti e privi di coperture, tanto che sono riportati anche al N.C.E.U. quali suoli ed aree libere. Sempre nell'ambito di un concetto di salvaguardia e di concervazione si prevede, semmai, il mantenimento in sito dei muri perimetrali delle vecchie abitazioni, magari a delimitazione degli spazi piantumati, anche per non alterare la trama urbana della città antica, costituita da slarghi e da un'insieme di vichi tortuosi.

Il progetto prevede di creare un diretto collegamento della corte di Largo de Calò con il Convento delle Scuole Pie, con il suo androne e con via Tarantini, da un lato, e, dall'altro, con vicolo dei De Balzo e con il Nuovo Teatro. Attraverso i locali al piano terreno del Convento si ipotizza un secondo collegamento con vico II San Pietro degli Schiavoni e via Santa Caterina e con una nuova piazza che si viene a creare con la demolizione di tettoie e superfetazioni.

Gli altri interventi previsti sono quelli di completamento di alcune quinte edilizie, con pochi interventi di ricostruzione fra via Marco Pacuvio, vico Pifanò e vico de Camassa, così, peraltro, da ricomporre una situazione morfologica originaria.

L'elenco delle particelle catastali ricadenti nell'area sono individuate nelle apposite schede di analisi per isolato.

Nello stesso allegato sono riportate, fabbricato per fabbricato, altezze dei piani, stato di conservazione e proprietà.

Nelle relazione tecnico-illustrativa si sintetizzano condizioni abitative e analisi demografica.



Nella relazione finanziaria, come nella tavola nr. 6 di piano si indicano costi e natura delle opere di urbanizzazione primaria di progetto, così come vengono riportati gli introiti previsti a seguito dell'attuazione del piano di recupero.

Il piano si compone dei sottoelencati elaborati di progetto, che vengono anche indicati all'art. nr. 2 delle allegato NN.TT.A.:

Elaborati tecnici:

- Relazione ed analisi storico-artistica;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Norme per isolato;
- Schede di analisi degli isolati (comprendenti dati catastali-indicazione delle proprietà, ubicazione, destinazioni d'uso, stato di conservazione, altezze, nr. dei piani, rappresentazione quinte edilizie esistenti e di progetto, documentazione fotografica);
- Relazione finanziaria;

Elaborati grafici :

tav. S – tavola storica;

tav. n° 1 – individuazione della zona interessata dal Piano di recupero su aerofotogrammetria, su Piano Regolatore generale e su ortofotocarta;

tav. n° 2 - individuazione della zona interessata dal Piano di recupero su planimetria catastale storica e su foglio di mappa in consultazione all'U.T.E.;

tav. n° 3 - individuazione degli isolati all'interno della zona interessata dal Piano di recupero (su aerofotogrammetria) e, in riferimento Alle aree Contermini, dei fabbricati vincolati, di pregio storico-artistico e di pregio ambientale;

tav. n° 4 – Rilievo delle destinazioni d'uso attuali dei piani terra;

tav. n° 5 – Rilievo delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;

tav. n° 6 – Individuazione delle opere di urbanizzazione primaria di progetto;

tav. n° 7 – Individuazione delle tipologie di intervento e delle proprietà;

tav. n° 8 – isolato nr. 10: Studio particolareggiato delle aree da espropriare e destinare a spazi di pubblica utilità previa demolizione dei manufatti esistenti;

tav. n° 9/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 1 e Isolato n° 2;

tav. n° 9/P – Quinte stradali di previsione – Isolato n° 1 e Isolato n° 2;

tav. n° 9/f – Quinte stradali – Rilievo fotografico Isolato n° 1 e Isolato n° 2;

tav. n° 10/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 3, Isolato n° 4 e Isolato nr. 5;



tav. n° 10/P – Quinte stradali di previsione – - Isolato n° 3, Isolato n° 4 e Isolato nr. 5;
tav. n° 10/f1 – Quinte stradali – Rilievo fotografico - Isolato n° 3 e Isolato n° 4;
tav. n° 10/f2 – Quinte stradali – Rilievo fotografico - Isolato n° 5;
tav. n° 11/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 6, Isolato n° 7 e Isolato n° 8;
tav. n° 11/P – Quinte stradali di previsione – Isolato n° 6, Isolato n° 7 e Isolato n° 8;
tav. n° 11/f – Quinte stradali – Rilievo fotografico Isolato Isolato n° 6, Isolato n° 7 e Isolato n° 8;
tav. n° 12/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 9 e Isolato n° 10;
tav. n° 12/P – Quinte stradali di previsione – Isolato n° 9 e Isolato n° 10;
tav. n° 12/f 1 e 12/f 2 – Quinte stradali – Rilievo fotografico Isolato n° 9 e Isolato n° 10;
tav. n° 13/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 11;
tav. n° 13/f – Quinte stradali – Rilievo fotografico Isolato n° 11.

Il piano, se adottato, dovrà essere trasmesso, per il necessario parere di competenza, alla Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia.

Nella seduta del 21.12.00 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso, in merito al presente piano, parere tecnico favorevole.

Per le motivazioni innanzi esposte si propone al Consiglio Comunale la discussione e l'adozione della presente proposta deliberativa di "Piano di recupero ex lege nr. 457/1978 denominato San Pietro degli Schiavoni" adozione ai sensi dell'art. 21 della L.R. nr. 56/80, redatta secondo le direttive e e gli atti di indirizzo dell'Assessore al ramo.

IL COORDINATORE
Dott. Arch. Carlo FIOFFI




IL CAPO SEZIONE
Dott. Arch. Fabio LACINIO



VISTO
L'Assessore all'Urbanistica
Salvatore BRIGANTE

(Durante la relazione è uscito il Cons. Martucci (rimasti n°24 ed il Sindaco)

Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, da parte del relatore designato, il Presidente dichiara aperta la discussione.



Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Signor Camassa

il cui intervento sarà riportato nel redigendo verbale.

Si dà atto che il Consigliere Pezzuto ha lasciato la presidenza che è stata assunta dal Consigliere Gianfreda e che sono rientrati i Consiglieri Masi e Niccoli, presenti n°26 ed il Sindaco e sono usciti i Consiglieri Scarano e Pennetta presenti n° 24 ed il Sindaco

Accertato che nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara conclusa la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Assetto del Territorio vistata dall'Assessore al ramo;

VISTI il parere favorevole espresso dal Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Assetto del Territorio in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che il suddetto parere è riportato in testo integrale sul frontespizio del presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla CUC nella seduta del 21-12-2000;

SENTITA la Commissione Urbanistica Consiliare;

RILEVATO che non si richiede il parere contabile né copertura finanziaria in quanto il provvedimento non comporta oneri di spesa;

VISTA la legge n°457/78;

VISTA la LR n° 56/80;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano proclamata dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale:

Consiglieri presenti n° 24 ed il Sindaco



Consiglieri votanti n° 23 ed il Sindaco

Consiglieri astenuti n° 1 (il Cons. Gianfreda)

Voti favorevoli n° 23 ed il Sindaco e, quindi, all'unanimità

Voti contrari -----

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, di

- **ADOTTARE**, il piano di recupero "San Pietro degli Schiavoni" ai sensi dell'art.21 della legge regionale n°56/80 composto dai seguenti elaborati grafici, acquisite al relativo fascicolo, che ne formano parte integrante e sostanziale:

Elaborati tecnici:

- Relazione ed analisi storico-artistica;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Norme per isolato;
- Schede di analisi degli isolati (comprendenti dati catastali-indicazione delle proprietà, ubicazione, destinazioni d'uso, stato di conservazione, altezze, nr. dei piani, rappresentazione quinte edilizie esistenti e di progetto, documentazione fotografica);
- Relazione finanziaria;

Elaborati grafici :

tav. S – tavola storica;

tav. n°. 1 – individuazione della zona interessata dal Piano di recupero su aerofotogrammetria, su Piano Regolatore generale e su ortofotocarta;

tav. n° 2 - individuazione della zona interessata dal Piano di recupero su planimetria catastale storica e su foglio di mappa in consultazione all'U.T.E.;

tav. n° 3 - individuazione degli isolati all'interno della zona interessata dal Piano di recupero (su aerofotogrammetria) e, in riferimento Alle aree Contermini, dei fabbricati vincolati, di pregio storico-artistico e di pregio ambientale;

tav. n° 4 – Rilievo delle destinazioni d'uso attuali dei piani terra;

tav. n° 5 – Rilievo delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;

tav. n° 6 – Individuazione delle opere di urbanizzazione primaria di progetto;

tav. n° 7 – Individuazione delle tipologie di intervento e delle proprietà;



tav. n° 8 – isolato nr. 10: Studio particolareggiato delle aree da espropriare e destinare a spazi di pubblica utilità previa demolizione dei manufatti esistenti;

tav. n° 9/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 1 e Isolato n° 2;

tav. n° 9/P – Quinte stradali di previsione – Isolato n° 1 e Isolato n° 2;

tav. n° 9/f – Quinte stradali – Rilievo fotografico Isolato n° 1 e Isolato n° 2;

tav. n° 10/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 3, Isolato n° 4 e Isolato nr. 5;

tav. n° 10/P – Quinte stradali di previsione – - Isolato n° 3, Isolato n° 4 e Isolato nr. 5;

tav. n° 10/f1 – Quinte stradali – Rilievo fotografico - Isolato n° 3 e Isolato n° 4;

tav. n° 10/f2 – Quinte stradali – Rilievo fotografico - Isolato n° 5;

tav. n° 11/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 6, Isolato n° 7 e Isolato n° 8;

tav. n° 11/P – Quinte stradali di previsione – Isolato n° 6, Isolato n° 7 e Isolato n° 8;

tav. n° 11/f – Quinte stradali – Rilievo fotografico Isolato Isolato n° 6, Isolato n° 7 e Isolato n° 8;

tav. n° 12/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 9 e Isolato n° 10;

tav. n° 12/P – Quinte stradali di previsione – Isolato n° 9 e Isolato n° 10;

tav. n° 12/f 1 e 12/f 2 – Quinte stradali – Rilievo fotografico Isolato n° 9 e Isolato n° 10;

tav. n° 13/R – Quinte stradali esistenti - Isolato n° 11;

tav. n° 13/f – Quinte stradali – Rilievo fotografico Isolato n° 11.

- APPROVARE la scheda di controllo redatta ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n° 56/80 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- DI NON AVVALERSI della facoltà prevista dall'art.21 comma 10° LR n°56/80 di trasmissione al Comitato Urbanistico Regionale del piano in argomento;
- DISPORRE l'espletamento degli atti di pubblicazione del presente piano previsti dall'art.21 della L.R. n°56/80 a cura del Settore proponente;



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Brindisi, li 15-12-00

IL CAPO RIPARTIZIONE

IL DIRIGENTE
Ripartizione Trib. Territorio
(Dott. Carlo CIOFFI)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Brindisi, li

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Rag. Mirella DESTINO)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta che l'impegno di spesa di L. può essere assunto, in quanto sul Capitolo di Spesa di Bilancio specificatamente pertinente esiste la necessaria disponibilità, che assicura la copertura finanziaria, come risulta dalla seguente situazione contabile dello stanziamento, al quale è imputata la spesa in argomento:

Esercizio 19 Tit. Sez. Cap. Art.

Denominazione:

Somma stanziata in bilancio

Aumenti per { nuove o magg. entrate L.
 { storni o prel. fondo ris. L.

~~.....~~

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

In diminuzioni per storni

Ammontare impegni preced. assunti

Ammontare impegni presente atto L.

Differenza disponibile

L.
L.
L.

Brindisi, li

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Rag. Mirella DESTINO)

Brindisi, li

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Del che è stato redatto il presente processo verbale che sarà letto per l'approvazione e conferma nella prossima adunanza del Consiglio Comunale e che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
(Luigi GIANFREDA)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Teodoro MARZO)
Teodoro MARZO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni DE CATALDO)

IL DIRIGENTE P.A.GG.
(Dr. Costantino DEL CITERNA)

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della suesposta deliberazione viene affissa all'albo Pretorio il 16-01-01 e vi sarà mantenuta sino alla scadenza di 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D.Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Brindisi, li 16-01-01

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Battista DE CATALDO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per estratto all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal 16-01-01 al 31-01-01 e che avverso la stessa non è stata presentata alcuna opposizione.

Brindisi, li 01-02-01

Il Messo Comunale

~~IL MESSO COMUNICAZIONE~~
Maria Rosalia BASILE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Battista DE CATALDO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini il a seguito di pubblicazione all'albo pretorio su conforme dichiarazione del Messo Comunale dal al

Brindisi, li

IL SEGRETARIO GENERALE

COMITATO REGIONALE

di controllo sugli atti dei Comuni - Sezione Provinciale di Brindisi.

N.

la Sezione Provinciale di Controllo in seduta del

PRENDE ATTO

Brindisi, li

IL PRESIDENTE

Ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal al

Brindisi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Battista DE CATALDO)



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Brindisi, li 30-3-01

IL CAPO RIPARTIZIONE
IL DIRIGENTE
Ripartizione Bilancio e Servizi del Territorio
(Dott. Arch. Carlo CIOFFI)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000..

Brindisi, li

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Rag. Mirella DESTINO)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta che l'impegno di spesa di L. può essere assunto, in quanto sul Capitolo di Spesa di Bilancio specificatamente pertinente esiste la necessaria disponibilità, che assicura la copertura finanziaria, come risulta dalla seguente situazione contabile dello stanziamento, al quale è imputata la spesa in argomento:

Esercizio 20 Tit. Sez. Cap. Art.

Denominazione:

Somma stanziata in bilancio L.

Aumenti per { nuove o magg. entrate L.

{ storni o prel. fondo ris. L.

In diminuzioni per storni L.

Ammontare impegni preced. assunti L.

Ammontare impegni presente atto L.

Differenza disponibile L.

Brindisi, li

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
(Rag. Mirella DESTINO)

Brindisi, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che è stato redatto il presente processo verbale che sarà letto per l'approvazione e conferma nella prossima adunanza del Consiglio Comunale e che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Marco PEZZUTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Teodoro Marzo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giovanni DE CATALDO

IL DIRIGENTE AA.GG.
f.to Dr. Costantino DEL CITERNA

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della suesata deliberazione viene affissa all'albo Pretorio il 11-4-01 e vi sarà mantenuta sino alla scadenza di 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D.Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Brindisi, li 10-4-01

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giovanni Battista DE CATALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per estratto all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal 11-4-01 al 26-4-01 e che avverso la stessa non è stata presentata alcuna opposizione.

Brindisi, li 27-4-01

Il Messo Comunale

Urb.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giovanni Battista DE CATALDO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini il 27-4-2001 a seguito di pubblicazione all'albo pretorio su conforme dichiarazione del Messo Comunale dal 11-4-2001 al 26-4-2001

Brindisi, li 27-4-2001

IL SEGRETARIO GENERALE

COMITATO REGIONALE

di controllo sugli atti dei Comuni - Sezione Provinciale di Brindisi.

N.

la Sezione Provinciale di Controllo in seduta del

PRENDE ATTO

Brindisi, li

IL PRESIDENTE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Brindisi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Battista DE CATALDO)

Ripubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal al

Brindisi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giovanni Battista DE CATALDO